



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Amministrazione Centrale

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

12.07.00 015182

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE
AI DIRIGENTI DELL'A.C.
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRESIDENZA

LORO SEDI

OGGETTO: circolare n. 43/2000 7 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

L'art. 12, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti, di utilizzare in forma flessibile il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di cui all'art. 4, lettera a, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo post partum.


Lo stesso articolo dispone, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio di tale facoltà.

Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero della Sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, la facoltà di cui trattasi sia immediatamente esercitabile, in presenza comunque dei seguenti presupposti:

- a) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b) assenza di un provvedimento di astensione obbligatoria anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della Legge n. 1204/71;
- c) venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di astensione obbligatoria anticipata;
- d) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- e) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Per quanto sopra, le richieste di utilizzo elastico del periodo di astensione obbligatoria da parte delle lavoratrici interessate dovranno essere corredate dalle dichiarazioni del medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato per quanto riguarda la ricorrenza dei presupposti di cui ai punti a), b), c), e e), mentre relativamente a quanto richiesto al punto d), dovrà essere allegata la relativa attestazione da parte del medico competente, nominato per ogni Struttura dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 626/94.

Con i migliori saluti.

 **ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**
Direzione Affari del Personale
Il Direttore
(G. De Leo)